

Conto energia, c'è la sanatoria

PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI

Le **imprese** hanno dodici mesi di tempo per decidere se mantenere il contributo del conto energia rinunciando alla Tremonti ambientale. È questo il lasso di tempo concesso dal Gse, il Gestore dei servizi energetici, alle **imprese** che hanno ottenuto ambedue gli incentivi e rientrano nel terzo, quarto o quinto conto energia. Sono invece salve le **imprese** che hanno utilizzato il primo e secondo conto energia che possono mantenere il cumulo. Questa è la posizione del Gse, apparsa sul sito internet (al link <http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Conto-Energia-Chiarimenti-in-merito-alla-possibilita-di-cumulo-tra-Conto-Energia-e-cd-Tremonti-ambiente.aspx>). Il Gse abbraccia la tesi che le due agevolazioni non sono cumulabili e, consapevole delle difficoltà interpretative che ci sono state, dice la

sua opinione e propone una moratoria: anziché avviare da subito la revoca dell'incentivo concesso dal conto energia, lascia alle **imprese** 12 mesi di tempo per «ravvedersi». Ne consegue che le **imprese** che vogliono evitare contenziosi con il Gse, il cui contributo è sicuramente più importante di quello concesso dalla Tremonti ambientale, devono, entro 12 mesi, presentare la dichiarazione di rettifica della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate. Questo, però, comporta l'applicazione di sanzioni per l'utilizzo di un'agevolazione fiscale non spettante, con tutte le conseguenze civili e, forse, penali. Il parere del Gse. La Tremonti ambientale è una legge che era stata poco utilizzata fino alla nota prot. n. 0018485 del 15 settembre 2011. Con questa specifica, il ministero dello sviluppo economico ha affermato che la realizzazione di un impianto fotovoltaico è da considerarsi un investimento ambientale agevolabile ai sensi dell'art. 6, comma 13 della legge 388/2000. Ciò ha portato le **imprese**, che avevano realizzato investimenti in quest'ambito per beneficiare del conto energia, a presentare la documentazione per usufruire anche dell'incentivo fiscale previsto dalla Tremonti ambientale. Se era pacifico, in quanto specificato dal ministero, che il cumulo fosse possibile per il



Periodo di entrata in funzione dell'impianto	Cumulabilità	Beneficiario
Da 12 settembre 2006 a febbraio 2007	Cumulabilità nel limite del 20% dell'investimento. La tariffa incentivatoria non sono applicabili all'energia prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati o siano concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% dell'investimento.	Conto energia Art. 10, Dm. 28 luglio 2006, come modificato e integrato dal Dm. 6 febbraio 2009
Da febbraio 2007 fino al 31/12/2010	Cumulabilità nel limite del 20% dell'investimento. La tariffa incentivatoria non sono applicabili all'energia prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati o siano concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e eccedenti il 20% dell'investimento.	Conto energia, Dm. 13 febbraio 2007 art. 5
Da 1° gennaio 2011 fino al 31/05/2011	Cumulabilità nel limite del 20% per gli impianti entrati in funzione entro il 31/12/2011, cumulabilità al 30% per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli impianti fotovoltaici a concentrazione. Le tariffe incentivatorie sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici non superiori a 20kW; b) contributi in conto capitale fino al 50% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche; c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a) e b); d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicati all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di mitigazione rischi da enti locali o regioni a gestione autonoma. Ciascun di cui si applica la cumulabilità prevista dal Dm. 13 febbraio 2007.	Conto energia, Dm. 8 agosto 2011 art. 5
Da 1° giugno 2011 fino al 31/12/2012	La cumulabilità è la stessa del 1° conto energia, l'unica differenza è data dal fatto che il primo conto energia si riferisce ad impianti con potenza superiore a 20 kw anziché 3 kw.	Conto energia, Dm. 13 febbraio 2011 art. 5
Da 1° gennaio 2013	Il conto energia è cumulabile al 20% con le detrazioni superando quattro metri negli altri incentivi: - nel caso di impianti fino a 200 kW: max 40% dell'iva; - nel caso di impianti fino a 2 MW: max 30% dell'iva; - nel caso di impianti fino a 10 MW: max 20% dell'iva.	Conto energia, Dm. 26/2011 art. 26

primo e secondo conto energia, per il terzo e quarto i dubbi sono sempre stati molto forti e il ministero non ha mai espresso una posizione ufficiale. Il Gse, a seguito dei primi possibili contenziosi, interviene adesso con la pubblicazione di un parere ad hoc. In sostanza, il Gse, senza innovare, riprende l' impostazione riportata nel parere rilasciato dal ministero all' associazione Aper nel 2012, nel quale sosteneva che la Tremonti ambientale non rientrava nella «presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima della data di entrata in vigore dello stesso dm» pur essendo una legge del 2000. Dà atto che il contribuente può utilizzare gli strumenti in uso, se pur soggetti a sanzioni, per rettificare dichiarazioni all' Agenzia delle entrate. Concede 12 mesi prima di «infliggere» agli inadempienti la punizione più costosa (la revoca del conto energia), il cui beneficio è più alto di quello della Tremonti ambientale. © Riproduzione riservata.